

CITTÀ DI MONTICHIARI
Provincia di Brescia



Linee guida per la concessione e l'uso degli orti sociali

Articolo 1 – Oggetto, definizioni e finalità

1. Le presenti linee guida disciplinano la concessione e l'uso degli orti sociali di Montichiari.
2. Per orto sociale si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, messo a disposizione degli aventi titolo per un periodo di durata triennale, per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle regole poste con il presente atto.
3. L'Amministrazione comunale individua appezzamenti di terreno di sua proprietà affinché siano concessi a soggetti appartenenti alle diverse categorie indicate nell'art. 2, a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle spese di gestione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità.
4. Il Comune, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, si propone di:
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione del territorio, nonché lo svolgimento da parte di persone anziane di attività utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute;
 - sensibilizzare i cittadini, singoli o aggregati in gruppi o associazioni, nonché le famiglie, le realtà associative presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
 - promuovere l'attività fisica delle parti più deboli della società;
 - favorire una risposta adeguata all'esigenza di un'alimentazione sana e sicura;
 - recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune;

Articolo 2 – Requisiti per la concessione

1. Per poter presentare domanda di concessione di un orto urbano occorre essere in possesso dei requisiti specificati nei successivi commi.
2. Requisiti richiesti per la categoria *“Orti per anziani” (CATEGORIA A)*:
 - essere residenti nel Comune di Montichiari;
 - aver compiuto 65 anni o essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per “appezzamento di terreno coltivabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale;
 - essere in grado di coltivare personalmente l'orto.
3. Requisiti richiesti per la categoria *“Orti per famiglie” (CATEGORIA B)*:
 - essere residenti nel Comune di Montichiari;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per “appezzamento di terreno coltivabile” si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa comunque in

considerazione solo una a scelta dell'interessato. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.

4. Requisiti richiesti per la categoria "Orti per associazioni" (CATEGORIA C):

- status soggettivo di associazione, fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucrativo ed operante nell'ambito del Comune di Montichiari;

- quota prevalente di associati residenti in Comune di Montichiari.

Nel caso in cui la concessione dell'orto sia richiesta per la realizzazione di attività terapeutiche e riabilitative, la domanda potrà essere presentata anche da strutture sanitarie e/o assistenziali aventi sede nel territorio comunale.

Il Comune potrà provvedere alla concessione degli orti anche a istituti scolastici ovvero singoli plessi scolastici previa presentazione di apposita istanza corredata dal relativo progetto didattico.

Articolo 3 – Procedure di concessione e lotti riservati.

1. La concessione degli orti è effettuata in base all'esito di graduatorie formate a conclusione della procedura prevista e disciplinata in parte dal presente atto e in parte da apposito bando che sarà predisposto dal Servizio comunale competente e pubblicato per almeno venti giorni all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

2. Le graduatorie relative a ciascuna delle tre categorie di cui all'art. 2 sono formate applicando i criteri meglio specificati nell'art. 10 ed approvate con determinazione del responsabile del servizio socio assistenziale.

3. La concessione del singolo orto è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:

a) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;

b) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale;

c) versi la quota di canone stabilita all'atto della concessione entro 15 giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto ed entro l'31 gennaio di ogni anno successivo.

4. Le graduatorie rimarranno valide per 3 anni a partire dalla data di approvazione e saranno utilizzate per la concessione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei concessionari ovvero per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora lotti concedibili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.

5. Un lotto di terreno comunale sarà riservato in ciascuna area agli istituti scolastici ovvero ai plessi qualora abbiano presentato richiesta.

6. Sono riservati ai soggetti appartenenti alla categoria C lotti nella misura indicativa del 10% del totale. Tale percentuale potrà essere modificata in caso di assenza di domande per la categoria C.

7. I restanti lotti sono riservati in misura approssimativamente uguale ovvero in proporzione alle istanze presentate ai soggetti appartenenti alle categorie A e B. A ciascun concessionario appartenente alla categorie A e B non potrà essere concesso più di un lotto.

8. In caso di esaurimento di ciascuna graduatoria, sarà facoltà dell'Amministrazione variare le proporzioni di assegnazione per le categorie A e B.

Articolo 4 – Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto

1. La concessione ha una durata complessiva di tre anni.

2. La concessione dell'orto pubblico si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto sociale.

3. I singoli lotti costituenti gli orti sono formati, compatibilmente con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma e dimensioni. I singoli lotti, individuati con targa numerica installata dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato.
4. L'orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
5. Gli orti concessi ai soggetti appartenenti alle categorie A e B debbono essere coltivati direttamente dai concessionari i quali potranno essere aiutati dai loro familiari
6. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'ufficio competente per la gestione degli orti sociali.
7. L'assenza per malattia documentata o impedimento fisico temporaneo documentato superiore a 3 (tre) mesi, va segnalata all'ufficio competente che provvederà, se del caso, ad una nuova concessione ad altro richiedente avente diritto in base alla graduatoria.
8. In caso di decesso del concessionario, il lotto libero sarà concesso ad altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti, salvo che i componenti del nucleo familiare non intendano subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.
9. La decadenza automatica della concessione, oltre che nei casi già indicati nei commi 7 e 8, interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 2.
10. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 5 – Regole di utilizzazione degli orti sociali

1. I concessionari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite nelle presenti Linee guida per l'uso dell'orto loro concesso ed in particolare si impegnano a:
 - a. rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
 - b. non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes);
 - c. non dare corso alla lavorazione di coltivazione ad elevato consumo d'acqua;
 - d. non concedere a terzi il terreno;
 - e. non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;
 - f. coltivare l'orto assegnato con continuità;
 - g. non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;
 - h. mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);
 - i. rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno superare l'altezza di mt 2,00);
 - j. non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
 - k. approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
 - l. non recintare il lotto concesso;
 - m. tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
 - n. non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;

- o. usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune;
- p. smaltire i residui di sfalcio e di potatura con le modalità previste dall'Amministrazione Comunale;
- q. mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti in cui quest'ultima derivi dalla prima.
- r. pagare nella misura ed entro i termini stabiliti la quota forfetaria dovuta al Comune;
- s. contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente e allo sgombero neve di tutte le parti comuni (parcheggio, viabilità interna, ecc.) con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio lotto;
- t. mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni diatriba al Rappresentante dei concessionari o direttamente agli uffici comunali competenti;

2. In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente articolo, l'inosservanza stessa sarà formalmente contestata al concessionario. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.

Articolo 6 – Revoca della concessione

1. Il Comune provvederà alla revoca della concessione nei casi stabiliti nel precedente articolo 5, comma 2.
2. La concessione dell'orto potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.
3. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.
4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 7 – Comitato per la gestione

1. Per garantire il corretto svolgimento della gestione ed il necessario collegamento con l'Amministrazione comunale, i concessionari degli appezzamenti, riuniti in *Assemblea* convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza dei concessionari, un Comitato per la gestione degli orti composto da un numero variabile di rappresentanti comunque non superiore a 4. Deve in ogni caso essere garantita la rappresentanza di almeno un concessionario per ciascun sito. Il Comitato può essere altresì integrato fino ad un massimo di 4 persone designate dall'Amministrazione Comunale che a titolo di volontario supportano e collaborano con i concessionari degli appezzamenti alla gestione degli orti sociali.

2. È compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso opportuni siti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni e dei servizi igienici se presenti;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione e del ricovero degli attrezzi;
- stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa;
- stabilire eventuali orari di accesso agli orti;

- svolgere le eventuali ulteriori attività decise dall'Assemblea, previo nulla osta dei competenti uffici comunali.

3. Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato.

Articolo 8 – Responsabilità e controversie

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.

2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.

3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Articolo 9 – Canone concessorio e riparto delle spese

1. I concessionari sono obbligati a sostenere le spese per la gestione (in particolare quelle relative ai consumi di acqua ed energia elettrica) e per la manutenzione straordinaria del lotto concesso, mediante il pagamento di una quota forfetaria annua a titolo di concorso spese, denominata **canone** e fissata, su base annua (12 mesi), in misura pari a € 50,00. In caso di concessione di durata inferiore all'anno il canone è commisurato in proporzione ai mesi di durata della stessa. La somma deve essere versata anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. L'importo del canone di cui al precedente comma è stato determinato in via presuntiva. L'Amministrazione comunale si riserva di adeguare detto importo, in misura comunque uguale per tutti i concessionari, a seguito della rilevazione dell'effettivo andamento dei costi di gestione.

3. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i versamenti relativi ai canoni e alle quote forfetarie di cui al presente articolo non verranno in ogni caso rimborsati.

Articolo 10 – Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione.

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 3, alle domande di concessione sarà assegnato un punteggio in base ai criteri specificati nei commi successivi.

2. **CATEGORIA A - "Orti per anziani"** – punteggio massimo: 10 punti.

| CRITERIO | PARAMETRI | PUNTEGGIO |
|-----------------|------------------|------------------|
| Fascia d'età | Da 81 in poi | 10 |
| | 79/80 | 9 |
| | 77/78 | 8 |
| | 75/76 | 7 |
| | 73/74 | 6 |
| | 71/72 | 5 |
| | 70/71 | 4 |
| | 69/70 | 3 |
| | 67/68 | 2 |
| | 65/66 | 1 |

In caso di parità di punteggio costituisce titolo di preferenza l'età più elevata

3. CATEGORIA B - "Orti per famiglie" – Punteggio massimo: 15 punti.

CRITERIO PARAMETRI PUNTEGGIO

| CRITERIO | PARAMETRI | PUNTEGGIO |
|----------------------------|--|-----------|
| N. componenti nucleo | Oltre 5 | 10 |
| | 5 | 9 |
| | 4 | 8 |
| | 3 | 7 |
| | 2 | 5 |
| | 1 | 3 |
| Caratteristiche del nucleo | Presenza nel nucleo di un giovane dai 18 ai 28 anni | 2 |
| Condizione lavorativa | Presenza di un componente del nucleo che al momento della presentazione della domanda risulta disoccupato in cassa integrazione ovvero in mobilità | 3 |

In caso di parità di punteggio costituisce titolo di preferenza la data di presentazione dell'istanza.

4. CATEGORIA C - "Orti per associazioni" – punteggio massimo: 40 punti.

| CRITERIO | PARAMETRI | PUNTEGGIO |
|---|---|--|
| Soggetti iscritti all'associazione e residenti che parteciperanno alle attività. | Fino a 4 | 0 |
| | Da 5 a 8 | 2 |
| | Da 9 a 12 | 6 |
| | Da 13 a 16 | 6 |
| | Da 16 a 20 | 8 |
| | Oltre 20 | 10 |
| Progetti specifici | Qualità del progetto specifico da attuarsi Su temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei soggetti iscritti all'Associazione | Punti 12 |
| Attività prevista con persone residenti nel territorio cittadino presi in carico dai Servizi Sociali ovvero sa servizi socio sanitari | Numero persone interessate | 1 punti per ogni residente fino ad un massimo di 18 punti. |

Articolo 11 – Altre norme

1. Al fine di perseguire la più ampia collaborazione con le diverse realtà territoriali qualora enti no profit di Montichiari (Imprese sociali, Parrocchie, Fondazioni, Associazioni, ecc) dovessero promuovere autonomamente un'iniziativa analoga a quella prevista dalle presenti linee guida, ad istanza dei medesimi soggetti promotori il Comune si rende disponibile a gestire un unico avviso per l'individuazione dei concessionari degli orti sociali siti negli appezzamenti comunali e siti negli appezzamenti dei soggetti no profit;
2. Per quanto non previsto nelle presenti Linee guida si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile.